



CONFERIMENTO TFR ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Tramite e-mail stanno circolando notizie inesatte e allarmistiche circa il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.

Si afferma che " *le norme approvate a luglio, infatti, prescrivono il termine di 6 mesi entro il quale il singolo lavoratore dovrebbe esprimere la propria destinazione dei contributi già versati e da versare per la liquidazione*".

Due macroscopiche e strumentali inesattezze!

Il termine di 6 mesi - entro il quale il lavoratore che intende mantenere le future quote (quelle da maturare) di T.F.R. alla disponibilità aziendale deve esplicitare tale sua volontà - decorrerà dalla entrata in vigore dell'apposito Decreto Legislativo. Per varare detto Decreto il Governo ha tempo un anno (anche se probabilmente vorrà farlo in tempi molto più ristretti) dal 6 ottobre p.v., data di entrata in vigore della Legge delega.

Quindi, per il momento, nessuna fretta, nessun rischio e **nessuna immediata esigenza di comunicazioni** di merito da parte del lavoratore.

La quota di TFR che - o per scelta esplicita o per il silenzio/assenso - sarà destinata ai Fondi pensione complementari **è quella da maturare**.

Ciò significa che il TFR già accantonato continuerà a rimanere nella disponibilità aziendale e sarà corrisposto, tutto in quota capitale, al momento della cessazione dal servizio.

Le e-mail contengono altre inesattezze in quanto:

- il TFR sarà destinato ai Fondi pensione collettivi (fondi chiusi e fondi aperti istituiti su base contrattuale collettiva) o ai Fondi promossi e istituiti dalle Regioni e non a *un fondo gestito dall'INPS, comune a tutte le categorie*;
- il lavoratore potrà destinare il contributo del datore di lavoro (prima previsto solo in caso di adesione al fondo chiuso negoziale di categoria) a qualsiasi forma pensionistica complementare alla quale intenda aderire;
- il montante maturato, al momento del pensionamento, non sarà necessariamente destinato tutto a rendita (*un vitalizio a fine carriera di cui non si sa il valore*) ma, in base alle norme dei singoli Fondi, potrà essere riscattato in capitale sino al 50% del valore complessivo, destinando a rendita la restante parte.

Inoltre il lavoratore che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto alle prestazioni in rendita (10 anni di contribuzione a FOPEN o PEGASO in caso di pensione di vecchiaia e 15 anni di contribuzione a FOPEN o PEGASO in caso di pensione di anzianità) avrà diritto alla liquidazione dell'intero montante maturato in quota capitale;

- i singoli Fondi prevedono la possibilità di anticipazioni sul montante maturato (e non sulla sola quota TFR) per motivi di salute e per l'acquisto della prima casa.

Invitiamo i lavoratori a rivolgersi alle nostre strutture o alle sedi INAS per avere informazioni corrette, respingendo inutili e strumentali allarmismi fondati su falsificazioni della realtà.

Come sempre, la FLAEI vi terrà informati e sarà disponibile a fornirvi assistenza.

LA SEGRETERIA NAZIONALE